

ASSISTENZA: L'AIUTO DISCRIMINANTE?

Permessi a rischio in caso di richiesta di assistenza?

Facciamo un po' di chiarezza

di DANTE BALBO

LE PERSONE DI NAZIONALITÀ STRANIERA E GLI SVIZZERI CONTRARIAMENTE A QUANTO SI POTREBBE PENSARE SI RIVOLGONO IN EGUAL MISURA AL SERVIZIO SOCIALE DI CARITAS TICINO.

Ciò che generalmente accomuna entrambe le categorie è il disagio, la precarietà, una certa fragilità delle risorse su cui far conto, specie in caso di imprevisti, sia nelle spese, sia nelle svolte che la vita riserva. La differenza però è che gli svizzeri, pur essendo in difficoltà,

non hanno ostacoli nel rivolgersi alle autorità e chiedere il sostegno del welfare, mentre per gli stranieri il discorso non è così scontato. Fino a qualche tempo fa, le istituzioni viaggiavano in maniera indipendente, per cui l'Ufficio della manodopera estera, conosciuto come Polizia degli stranieri, non necessariamente sapeva che una persona era ricorsa all'aiuto dello Stato, per diverse ragioni.

Oggi se una persona è a beneficio di una prestazione assistenziale, è l'ufficio stesso a doverlo segnalare



al Settore stranieri della pubblica amministrazione. Il rischio è che, proprio a causa di questo fatto, il suo permesso non venga rinnovato se è di dimora B, retrocesso se di domicilio C. Le autorità interpellate dicono che non si tratta di un comportamento automatico, che ogni caso è valutato singolarmente, ma spesso quando incontriamo le persone in questa situazione precaria, ci riferiscono che a livello comunale i servizi le rendono attente alla possibilità che la loro richiesta di assistenza provochi un'espulsione.

Il Tribunale federale si è espresso in un caso, con una sentenza del 20 maggio 2021, in cui ha accettato il ricorso di una signora italiana residente nel nostro Cantone da una decina d'anni. In questo caso la ricorrente non era in Svizzera senza attività lucrativa, cosa che avrebbe giustificato la decisione di mancato rinnovo del permes-

so. Chi dimora in territorio elvetico senza un lavoro, infatti, si impegna a non chiedere prestazioni assistenziali, perché dovrebbe avere i mezzi per mantenersi. Nel caso della signora, a più riprese, il lavoro non le permetteva di avere quanto necessario al minimo vitale. Il Tribunale federale ha però sottolineato che questo non era un motivo sufficiente per l'espulsione dal nostro paese.

Al di là delle battaglie legali, quello che anche dal nostro osservatorio balza agli occhi è che la dignità della persona è subordinata al mero calcolo del reddito, che sia qui da un anno o da venti.

Lo Stato sociale ha generato una certa dipendenza dalle proprie prestazioni, che favorisce una attitudine assistenzialista, ma ci sembra mostri anche una certa rigidità, nel valutare le situazioni, forse in funzione del clima politico, più che della condizione oggettiva dei beneficiari. ■